

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ED EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO IN MODALITÀ FRONTALE PER IL PERSONALE DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA

ANNI 2020/2021/2022



SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto della gara
- Art. 2 Descrizione del servizio e destinatari dell'attività
- Art. 3 Requisiti professionali e di partecipazione
- Art. 4 Caratteristiche generali dei corsi di formazione
- Art. 5 Tipologia dei corsi di formazione
 - Art. 5.1 Corsi obbligatori per tutti i lavoratori
 - Art. 5.1.1. Contenuti minimi dei corsi di formazione
 - Art. 5.2 Corsi per addetti alle emergenze (antincendio, primo soccorso e DAE)
 - Art. 5.3 Corsi per addetti all'utilizzo di particolari attrezzature o per rischi particolari
 - Art. 5.4 Altre tipologie di corsi (Dirigenti, Preposti, RSPP, RLS)
- Art. 6 Attività collegate
 - Art. 6.1 Rendicontazione e registrazione dell'attività formativa
 - Art. 6.2 Sviluppo piani formativi di finanziamento
- Art. 7 Costi del servizio



Art. 1 – Oggetto della gara

Premesso che gli artt. 18 comma 1 lett. I) e l'art. 37 dell'ex D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 obbligano il datore di lavoro e i dirigenti a far sì che relativamente alla propria organizzazione ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, l'oggetto del presente capitolato riguarda l'affidamento da parte di Fondazione Arena di Verona, di seguito denominata 'Fondazione', ad un'organizzazione esterna, di seguito denominata 'Organizzatore', di tutte le attività necessarie alla gestione, all'esecuzione e all'aggiornamento dei corsi di formazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, primo soccorso ed emergenze, del proprio personale nonché di tutte le attività ad essa collegate, ed in particolare:

- valutazione del fabbisogno formativo di ciascun lavoratore;
- pianificazione degli interventi formativi;
- organizzazione dei corsi di formazione;
- erogazione della formazione;
- rendicontazione degli interventi formativi;
- registrazione degli interventi formativi sul software aziendale della Fondazione;
- progettazione e sviluppo di piani di finanziamento (da Fondi Interprofessionali tipo 'conto formazione' di FondImpresa).

L'Organizzatore si assumerà la responsabilità dell'attività formativa suddetta e si impegnerà a mettere in campo ogni onere necessario allo svolgimento delle attività richieste da Fondazione, con la consapevolezza che la formazione dei lavoratori è disciplinata dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. che la definisce come il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi (art. 2 c. 1 lett. aa D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. li.).

Fine ultimo della formazione è, dunque, l'educazione consapevole degli attori della sicurezza in azienda: i destinatari devono acquisire le competenze cognitive e comportamentali necessarie a fronteggiare il rischio di infortunio. Al termine del processo di formazione il lavoratore dovrebbe essere in grado non solo di identificare i rischi, ma anche di agire di conseguenza.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

In occasione di nuova assunzione di personale, obbiettivo della Fondazione è di avviare ai rispettivi corsi di formazione i lavoratori anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione (vedi Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011).

In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.



L'Organizzatore dovrà garantire al datore di lavoro e ai dirigenti della Fondazione il raggiungimento degli obbiettivi espressi in questo capitolato e la puntuale e completa aderenza alla normativa specifica sulla formazione in materia di salute e sicurezza.

Per far sì che l'Organizzatore sia messo nelle condizioni di operare secondo quanto richiesto, Fondazione s'impegnerà a fornire dopo l'aggiudicazione e ad aggiornare in corso di svolgimento dell'incarico:

- elenco dei lavoratori con indicazione della mansione;
- accesso al proprio software aziendale per la verifica della formazione pregressa e la ricerca dell'anagrafica dei lavoratori, oltre che per la registrazione dell'attività formativa svolta;
- organigramma della sicurezza aggiornato con nominativi RSPP/ASPP e RLS, elenco dei dirigenti, preposti ed addetti alle emergenze;
- elenchi dei lavoratori addetti all'utilizzo di particolari attrezzature o per rischi particolari;
- elenchi dei lavoratori di prossima assunzione o utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, con indicazione della mansione;
- nominativi dei lavoratori in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni, con indicazione della nuova mansione e della mansione precedentemente svolta;
- nominativi dei lavoratori esposti in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Art. 2 – Descrizione del servizio e destinatari dell'attività

L'attività formativa oggetto della presente gara riguarda il fabbisogno determinato dalla normativa in materia di salute e la sicurezza sul lavoro oltre che dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale ed è destinato a tutti i lavoratori della Fondazione, compresi i lavoratori somministrati, per il triennio 2020/2021/2022.

I corsi oggetto della presente gara dovranno svolgersi interamente con la modalità frontale e, salvo i casi di cui all'Artt. 4 e 5 del presente capitolato, dovranno svolgersi presso i locali interni (aule) o spazi esterni (nel caso dei corsi che richiedono un addestramento pratico) messi a disposizione dalla Fondazione presso i propri luoghi di lavoro.

I destinatari dei corsi di formazione sono tutti i lavoratori della Fondazione:

- lavoratori stabili;
- dirigenti;
- lavoratori interinali;
- lavoratori assunti a tempo determinato per le singole produzioni degli spettacoli;
- lavoratori assunti a tempo determinato per l''ARENA DI VERONA Opera Festival'.

L'Organizzatore, nelle proprie valutazioni, dovrà tenere conto che l'attività principale della Fondazione è la realizzazione di spettacoli lirico-sinfonici che si svolgono in tutto l'arco dell'anno e che si concentrano al massimo durante il periodo estivo per il festival lirico 'ARENA DI VERONA Opera Festival'. La realizzazione degli spettacoli, delle produzioni di allestimenti scenici nonché di costumi di scena, in generale, comportano per la Fondazione l'impiego, oltre che del personale stabile, di un numero di lavoratori a tempo determinato proporzionale all'impegno di tali produzioni per cui nell'arco dell'anno, e in particolare per il festival lirico estivo, sono previste, per anno, assunzioni per circa 800-850 lavoratori a tempo determinato (dato statistico puramente indicativo) che aggiunti ai lavoratori stabili (circa 200 unità) determinano l'organico dell'azienda.



La maggior parte di tali lavoratori 'aggiunti' vengono assunti a tempo determinato per gli spettacoli nel rispetto di graduatorie di anzianità per cui possono essere gli stessi impiegati nel corso dell'anno in altre produzioni o in precedenti festival. Ciò significa che, per l'organizzazione della formazione, per tali lavoratori a tempo determinato si dovrà tenere conto, oltre che della mansione prevista dall'assunzione, dell'eventuale formazione pregressa che l'Organizzatore potrà verificare tramite il software aziendale della Fondazione. Qualora il lavoratore, da verifica, risulti già formato ed in regola con le idonee attestazioni, l'Organizzatore dovrà procedere, quanto necessario, con l'aggiornamento previsto dalla normativa.

Di seguito è inserita una tabella con riportato l'elenco delle mansioni dei lavoratori della Fondazione estrapolato dal documento di valutazione dei rischi ex D. Lgs. 81/08, con indicato il livello di rischio e le ore di formazione specifica (Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011) definite per ciascuna mansione e concordate a monte con l'Organismo Paritetico.

SI segnala che per la mansione 'personale addetto alla sorveglianza' è prevista una formazione specifica da 16 ore nonostante il rischio per tali lavoratori risulti 'basso' per la particolarità della mansione. Per i contenuti della formazione si veda l'Art. 5.1.1. del presente capitolato, intitolato 'Contenuti minimi dei corsi di formazione generale specifica'.

ID	Mansione	Rischio	Ore formazione specifica dei lavoratori
01	Dirigente/Impiegato amministrativo	Basso	4
02	Dirigente/impiegato tecnico	Basso	4
03	Dirigente/Impiegato produzione artistica	Basso	4
04	Attrezzista	Alto	12
05	Costruttore in legno	Alto	12
06	Costruttore in ferro	Alto	12
07	Manutentore elettrico	Alto	12
08	Manutentore idraulico	Alto	12
09	Manutentore edile	Alto	12
10	Elettricista di scena	Alto	12
11	Macchinista	Alto	12
12	Ballo	Basso	4
13	Comparsa	Basso	4
14	Orchestra	Basso	4
15	Orchestra sul palcoscenico	Basso	4
16	Sartoria	Alto	12
17	Personale addetto alla Sorveglianza	Basso	16
18	Calzoleria	Alto	12
19	Squadra Trasporti	Alto	12



20	Tintoria	Alto	12
21	Custode	Basso	4
22	Fattorino	Basso	4
23	Biglietteria	Basso	4
24	Coro	Basso	4
25	Scenografia	Alto	12
26	Scultura	Alto	12
27	Magazziniere	Medio	8
28	Addetto Archivio Vicentini	Basso	4
29	Portastrumenti	Alto	12
30	Operatore generico	Alto	12
31	Addetto trucco e parrucco	Alto	12

Art. 3 - Requisiti professionali e di partecipazione

Possono partecipare alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui al presente capitolato tecnico, i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- 1. Requisiti di ordine generale, ovvero assenza delle cause di esclusione dalla gara, di cui all'art.80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- 2. Iscrizione (per i soggetti tenuti) alla competente C.C.I.A.A. o albo o diverso Registro per attività incompatibili con quella oggetto del presente capitolato.

L'Organizzatore affidatario, per essere ammesso alla partecipazione, dovrà inoltre:

- 3. essere iscritto nell'Elenco Nazionale Strutture Formative Accreditate ANSFA con accreditamento per i corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, DM n. 166/2001 ovvero essere accreditato a livello regionale (Regione Veneto) o nazionale (Es. Ente Bilaterale Generale E.BIL.GEN. valido su tutto il territorio italiano) per l'erogazione e il riconoscimento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro oggetto del presente capitolato;
- 4. possedere un know how specifico di almeno 3 anni nell'ambito della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 5. disporre per l'erogazione dei corsi oggetto dell'appalto di n°10 docenti rispondenti alle caratteristiche descritte nel capitolato in relazione ad esperienza professionale e di rapporto con l'Organizzatore (almeno triennali), e di cui n° 1 docente rispondente alle caratteristiche descritte per la formazione per il primo soccorso e di almeno n° 1 docente (massimo n° 4 docenti) rispondente alle caratteristiche descritte per la formazione per addetti all'utilizzo di particolari attrezzature o per rischi particolari che richiedono una parte pratica di addestramento (almeno per la formazione degli addetti all'utilizzo per carrello industriale semovente, carrello elevatore semovente telescopico rotativo, piattaforma di lavoro mobile elevabile e gru a torre).

A chiarimento del requisito di cui al punto 5., nel comprovare la disponibilità di docenti specialisti nella formazione per addetti all'utilizzo di particolari attrezzature, si specifica che l'Organizzatore deve



dimostrare di disporre di n° 1 docente professionista e specialista con esperienza pratica certificata per ognuna delle macchine elencate ossia per carrello industriale semovente, carrello elevatore semovente telescopico rotativo, piattaforma di lavoro mobile elevabile e gru a torre; può essere uno stesso docente per due, tre o tutte le macchine indicate così come può essere un docente per ogni macchina.

In sede di gara, nel valutare la qualità dei soggetti partecipanti, la Fondazione valuterà positivamente il possesso delle seguenti certificazioni:

- essere in possesso di un sistema di gestione della qualità certificato conforme ai requisiti della norma ISO 9001:2015;
- 2. essere in possesso di un sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori certificato conforme ai requisiti della norma ISO 45001:2018 (oppure agli standard BS OHSAS 18001);
- 3. essere in possesso di un sistema di responsabilità sociale certificato conforme ai requisiti della norma SA8000:2014 riguardo un campo di applicazione attinente all'oggetto del presente appalto.

Nel valutare la qualità dei soggetti partecipanti, la Fondazione valuterà anche positivamente se l'Organizzatore ha già lavorato nell'ambito della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (sia per l'organizzazione che l'erogazione di corsi di formazione) con fondazioni lirico-sinfoniche e/o con amministrazioni pubbliche del territorio italiano.

Per valutare la qualità del servizio offerto dai partecipanti, in fase di gara sarà richiesto all'Organizzatore un documento, denominato 'Piano di qualità', che dovrà contenere una descrizione sintetica degli strumenti organizzativi, oltre a quelli richiesti nel Capitolato di gara, di cui l'Organizzatore intenderà disporre per la soddisfazione degli obbiettivi oggetto della gara, proponendo anche soluzioni organizzative migliorative. Del 'Piano di qualità' sarà valutata l'aderenza all'oggetto dell'appalto, la corretta comprensione delle necessità della Fondazione e la funzionalità dell'organizzazione rispetto agli obbiettivi prefissati.

Il 'Piano di qualità' dovrà contenere anche una descrizione, in generale, di come l'Organizzatore intenderà strutturare le lezioni, a seconda della tipologia dei corsi (vedi Art. 5) e una chiara definizione del livello dei docenti che l'Organizzatore dispone e che potrà impiegare nell'erogazione della formazione.

L'Organizzatore dovrà (requisito obbligatorio) disporre di almeno 10 docenti rispondenti alle caratteristiche descritte in questo capitolo, con i quali dovrà essere in grado di erogare tutta la formazione oggetto dell'appalto (Art. 5 del presente capitolato). L'Organizzatore, in sede di gara, dovrà fornire alla Fondazione i curricula dei docenti in formato Europass con la dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 sulla veridicità delle informazioni contenute, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati in conformità alla normativa vigente.

I docenti dovranno essere dipendenti dell'Organizzatore, nel caso siano liberi professionisti/collaboratori esterni l'Organizzatore dovrà dimostrare la loro collaborazione continua con l'Organizzatore stesso (almeno riferita all'ultimo triennio).

I docenti dovranno obbligatoriamente essere professionisti e specialisti con esperienza di **almeno 3 anni** certificata nell'ambito della formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Qualora l'Organizzatore sia in grado di impiegare docenti con esperienza certificata nell'ambito della formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro da **più di 10 anni (docenti 'senior')** la Fondazione attribuirà un punteggio aggiuntivo in fase di valutazione dell'Offerta Tecnica.

I docenti impiegati nei corsi di formazione per addetti all'utilizzo di particolari attrezzature o per rischi particolari (vedi tabella Art. 5 del presente capitolato) che richiedono una parte pratica di addestramento all'utilizzo di macchine o attrezzature dovranno essere professionisti e specialisti con esperienza pratica certificata nell'uso della macchina o attrezzatura oggetto del corso.



Nel triennio dell'appalto i docenti impiegati dall'Organizzatore dovranno essere sempre gli stessi, ovvero quelli dei quali l'Organizzatore ha fornito i curricula in fase di gara. Per l'eventuale sostituzione di docenti in corso di appalto, ammessa, l'Organizzatore dovrà farne preventiva comunicazione alla Fondazione, specificando le motivazioni e fornendo contestualmente i curricula dei professionisti supplenti che dovranno possedere i medesimi requisiti previsti dal presente disciplinare.

Per i corsi di Addetto al Primo Soccorso, i docenti devono esclusivamente essere **personale medico** con documentabile esperienza pluriennale nell'esecuzione di corsi di formazione/aggiornamento di primo soccorso per Aziende di Gruppo A, B e C. Possono essere chiamati a collaborare personale infermieristico ed altro soggetto specializzato, come ad esempio istruttori Basic Life Support Defribrillation (BLSD) per lo svolgimento della parte pratica.

Per i corsi di Addetto antincendio rischio elevato con idoneità tecnica presso i VVF s'intendono a carico dell'Organizzatore tutti gli oneri necessari allo svolgimento dell'esame presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Verona.

Il 'Piano di qualità' dovrà contenere anche una descrizione, in generale, di come l'Organizzatore intenderà strutturare le lezioni, a seconda della tipologia dei corsi (vedi Art. 5) e una chiara definizione del livello dei docenti che l'Organizzatore dispone e che potrà impiegare nell'erogazione della formazione.

La disponibilità di n°10 docenti rispondenti alle caratteristiche descritte in questo capitolo è requisito fondamentale per la partecipazione alla gara. Per ogni docente ulteriore (oltre i 10 obbligatori) rispondente alla caratteristiche suddette, dipendente o collaboratore continuativo dell'Organizzatore, fino ad un massimo di 30 docenti, la Fondazione attribuirà un punteggio aggiuntivo in fase di valutazione dell'Offerta Tecnica.

Al fine di assicurare il necessario e funzionale coordinamento con la Fondazione, l'Organizzatore dovrà garantire la presenza di un Referente unico nei rapporti con essa. Egli sarà responsabile del corretto svolgimento di tutte le attività previste dal programma; avrà il compito di garantire la qualità tecnico-didattica dei corsi, la continuità e la coerenza degli interventi erogati; e sarà altresì responsabile della gestione dei calendari, del coordinamento con gli Uffici della Fondazione, della gestione e coordinamento di ogni attività formativa, dei rapporti con eventuale personale docente, dei materiali didattici, dell'elaborazione di report finali ed altre attività di carattere organizzativo complementari alla didattica.

La Fondazione farà riferimento al solo Referente Unico per la soluzione di tutti gli aspetti organizzativi e didattici connessi alla gestione del contratto. Egli dovrà rendersi disponibile, in orari da concordare di volta in volta tra le parti, per tutti gli incontri inerenti all'organizzazione o alla didattica.

L'Affidataria potrà provvedere all'eventuale sostituzione del Referente Unico, previa comunicazione scritta Alla Fondazione e contestuale presentazione di una nuova figura sostitutiva. Compete all'Organizzatore il passaggio di consegne al nuovo Referente Unico.

Art. 4 – Caratteristiche dei corsi di formazione (luoghi, dotazioni tecniche, materiali didattici, etc.)

I corsi di formazione dovranno essere svolti presso i luoghi di lavoro di Fondazione, nei locali messi a disposizione dell'Organizzatore a seconda della tipologia di corso. Preferibilmente saranno utilizzate aule, auditori, sale, in base alla disponibilità della Fondazione, per le lezioni teoriche o frontali. I corsi che prevedono l'addestramento all'uso di una macchina o prove pratiche saranno invece svolti presso il luogo di lavoro di Fondazione dove è presente l'attrezzatura oggetto della formazione.

Fermo restando che è intenzione di Fondazione svolgere i corsi di formazione presso la proprie sedi, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, per esigenze di produzione Fondazione non dovesse disporre di luoghi adeguati o attrezzature idonee allo svolgimento del corso, a discrezione di Fondazione il corso potrà essere svolto presso l'Organizzatore, che dovrà essere in grado di ospitare i lavoratori discenti presso una propria



sede e che dovrà essere resa disponibile all'interno del Comune di Verona, questo senza alcun costo per Fondazione. Nel caso in cui la formazione venga svolta presso una sede dell'Organizzatore, i luoghi dovranno essere abbastanza grandi da ospitare comodamente tutti i partecipanti al corso e adeguatamente illuminati.

Solo nel caso specifico in cui l'attività formativa specifica del caso sia rivolta agli addetti all'uso di una determinata attrezzatura (es. PLE, carrelli elevatori etc.) Fondazione riconoscerà all'Organizzatore il costo del noleggio dell'attrezzatura oggetto del corso, previa richiesta di preventivo di spesa. Fondazione, a fronte di un dimostrato costo minore, si riserva la possibilità di provvedere direttamente al noleggio dell'attrezzatura presso un proprio fornitore.

Per i corsi di addetti antincendio e primo soccorso (sia di nuova formazione che di aggiornamento), indipendentemente che vengano svolti presso i luoghi di lavoro FAV o presso una sede dell'Organizzatore, Fondazione non riconoscerà all'Organizzatore alcun costo aggiuntivo per l'utilizzo di attrezzature durante l'addestramento e le prove pratiche del corso.

Per l'erogazione dei corsi che richiedono, anche solo parzialmente, lezioni frontali docente-discenti all'Organizzatore è richiesto, a sue spese, di utilizzare materiale didattico di ultima generazione. L'Organizzatore dovrà far sì che ogni docente impiegato disponga almeno di un computer portatile e di un proiettore per la proiezione degli argomenti del corso e che ai discenti venga fornita, in numero sufficiente per essere disponibile a tutti, copia della necessaria documentazione all'apprendimento degli argomenti trattati. Copia digitale delle dispense dovrà essere resa disponibile poi tramite il documentale on-line dei lavoratori (vedi Artt. 6 e 6.1 del presente capitolato).

La tipologia e la qualità delle dotazioni tecniche e dei materiali didattici impiegati dell'Organizzatore dovranno essere descritte nella relazione tecnica denominata 'Piano di qualità' da presentare in fase di gara (vedi Art. 3), saranno quindi oggetto di valutazione da parte di Fondazione e costituirà per l'aggiudicatario un impegno da rispettare durante lo svolgimento dell'appalto. La valutazione terrà conto anche di eventuali materiali specifici e/o innovazioni tecniche che l'Organizzatore sarà in grado di mettere a disposizione della Fondazione per migliorare l'apprendimento dei lavoratori non solo in fase di formazione ma soprattutto durante l'addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro.

Art. 5 – Tipologia dei corsi di formazione

Di seguito si riporta un elenco indicativo di tutti i corsi di formazione e di aggiornamento che sono richiesti all'Organizzatore, con riportati per ciascun corso i destinatari e un numero, stimato su base statistica, dei corsi che la Fondazione presume dovranno essere svolti nell'arco del triennio di riferimento 2020-2021-2022.

Il numero dei corsi da erogare è un numero puramente indicativo in quanto al momento della redazione del presente capitolato non è possibile prevedere l'esatto numero dei lavoratori che la Fondazione assumerà per le prossime produzioni o festival (si veda quanto riportato all'Art. 2) né sono disponili elenchi nominativi per quantificare esattamente quei lavoratori che necessiteranno di nuova formazione o di aggiornamento della formazione pregressa.

Il dato relativo al numero dei corsi è quindi da considerare indicativo per l'Organizzatore e da utilizzare unicamente al fine di comprendere la mole dell'attività e poter presentare l'offerta economica così come richiesta dal bando. Premesso quanto riportato agli Artt. 1 e 2, nello svolgimento dell'appalto la Fondazione potrà a propria discrezione richiedere all'Organizzatore, per ciascuna delle tipologie indicate, un numero maggiore o minore di corsi rispetto a quelli ipotizzati e riportati nelle tabelle.

In tabella si distinguono, per tipologie principali, corsi di formazione:

obbligatori per tutti i lavoratori (per approfondimento vedi capitoli 5.1. e 5.1.1.);



- obbligatori per i preposti, dirigenti, RLS e ASPP/RSPP (corsi indirizzati a particolari figure dell'organigramma della sicurezza per approfondimento vedi capitolo 5.4.);
- per addetti alle emergenze (per approfondimento vedi capitolo 5.2.);
- per addetti all'utilizzo di particolari attrezzature o per rischi particolari (per approfondimento vedi capitolo 5.3.).

Successivamente alla tabella con riportato l'elenco dei corsi di formazione intesa come nuova formazione è riportata una tabella con tutti i relativi corsi di aggiornamento (con indicata anche la periodicità di tale azione).

Corsi di formazione (nuova formazione)

ID	Corso	Riferimento normativo	Destinatari	Ore	N° corsi da erogare nel triennio
01	Formazione generale lavoratori	Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011	Obbligatorio per tutti i lavoratori	4	22
02	Formazione specifica lavoratori rischio basso	Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011	Obbligatorio per tutti i lavoratori	4	22
03	Formazione specifica lavoratori rischio medio	Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011	Obbligatorio per tutti i lavoratori	8	2
04	Formazione specifica lavoratori rischio alto	Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011	Obbligatorio per tutti i lavoratori	12	3
05	Formazione specifica lavoratori addetti ai servizi di sorveglianza	Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011	Obbligatorio per tutto il personale addetto ai servizi di sorveglianza	16	3
06	Formazione preposti	Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011	Obbligatorio per tutti i preposti	8	4
07	Formazione dirigenti	Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011	Obbligatorio per tutti i dirigenti	16	1



08	Formazione RLS	Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011	Obbligatoria per i RLS	32	1
09	Formazione RSPP/ASPP o altri soggetti della prevenzione	Art. 32 ex D. Lgs. 81/08 e accordo Stato-Regioni 7 luglio 2017	Obbligatoria per ASPP/RSPP	-	n.p.
10	Formazione per addetti al primo soccorso (a presidio di attività del tipo aziende B e C)	DM 388 del 15/7/2003, allegati 3 e 4, e art. 45 del D. Lgs. 81/08	Addetti alle emergenze	12	1
11	Formazione per addetti al primo soccorso (a presidio di attività del tipo aziende A)	DM 388 del 15/7/2003, allegati 3 e 4, e art. 45 del D. Lgs. 81/08	Addetti alle emergenze	16	1
12	Formazione per addetti antincendio rischio medio	DM 10/03/98 e art. 43 del D. Lgs. 81/08	Addetti alle emergenze	8	1
13	Formazione per addetti antincendio rischio elevato con idoneità tecnica presso i VVF	DM 10/03/98 e art. 43 del D. Lgs. 81/08	Addetti alle emergenze	16	1
14	Corso BLS- D per autorizzazione all'uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE)	Legge 3 aprile 2001, n. 120	Addetti alle emergenze	6	1
15	Formazione e addestramento per addetti all'utilizzo del carrello industriale semovente	Art. 73 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012	Addetti all'utilizzo di particolari attrezzature o per rischi particolari	12	1
16	Formazione e addestramento per addetti all'utilizzo del carrello elevatore semovente telescopico rotativo	Art. 73 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012	Addetti all'utilizzo di particolari attrezzature o per rischi particolari	16	1
17	Formazione e addestramento per addetti all'utilizzo della	Art. 73 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22	Addetti all'utilizzo di particolari attrezzature o per	8/10	1



	piattaforma di lavoro mobile elevabile	febbraio 2012	rischi particolari		
18	Formazione e addestramento per addetti all'utilizzo della gru a torre	Art. 73 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012	Addetti all'utilizzo di particolari attrezzature o per rischi particolari	12/16	3
19	Formazione Dpi di 3a categoria per la prevenzione delle cadute nei lavori in quota	Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011	Addetti all'utilizzo di particolari attrezzature o per rischi particolari	8	6
20	Formazione per lavoro in quota con funi	Art. 116, c.2, del D. Lgs. 81/08	Addetti all'utilizzo di particolari attrezzature o per rischi particolari	32	1
21	Informazione/Formazione dei lavoratori esposti al rischio chimico	Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011	Addetti all'utilizzo di particolari attrezzature o per rischi particolari	8	4
22	Informazione/Formazione per addetti all'utilizzo delle macchine presso i laboratori di scenografia	Art. 73 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012	Addetti all'utilizzo di particolari attrezzature o per rischi particolari	8	4
23	Formazione guida sicura (rischio stradale)	Art. 37 ex D. Lgs. 81/08	Addetti all'utilizzo di particolari attrezzature o per rischi particolari	8	1

Corsi di aggiornamento

ID	Corso di aggiornamento	Riferimento normativo	Periodicità aggiornamento	Ore	N° corsi da erogare nel triennio
24	Aggiornamento formazione specifica lavoratori rischio basso	Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011	Quinquennale	6	13
25	Aggiornamento formazione specifica lavoratori rischio medio	Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011	Quinquennale	6	3
26	Aggiornamento formazione specifica	Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21	Quinquennale	6	6



	lavoratori rischio alto	dicembre 2011			
27	Aggiornamento formazione specifica lavoratori addetti ai servizi di sorveglianza	Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011	Quinquennale	6	4
28	Aggiornamento formazione preposti	Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011	Quinquennale	6	4
29	Aggiornamento formazione dirigenti	Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011	Quinquennale	6	1
30	Aggiornamento formazione RLS	Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011	Annuale	8	3
31	Aggiornamento formazione RSPP/ASPP o altri soggetti della prevenzione	Art. 32 ex D. Lgs. 81/08 e accordo Stato-Regioni 7 luglio 2017	Quinquennale	-	40 ore
32	Aggiornamento formazione per addetti al primo soccorso (a presidio di attività del tipo aziende B e C)	DM 388 del 15/7/2003, allegati 3 e 4, e art. 45 del D. Lgs. 81/08	Triennale	4	2
33	Aggiornamento formazione per addetti al primo soccorso (a presidio di attività del tipo aziende A)	DM 388 del 15/7/2003, allegati 3 e 4, e art. 45 del D. Lgs. 81/08	Triennale	6	2
34	Aggiornamento formazione per addetti antincendio rischio medio	DM 10/03/98 e art. 43 del D. Lgs. 81/08	Triennale	5	2
35	Aggiornamento formazione per addetti antincendio rischio elevato	DM 10/03/98 e art. 43 del D. Lgs. 81/08	Triennale	8	2
36	Aggiornamento addetti all'uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE)	Legge 3 aprile 2001, n. 120	Biennale	3	3



37	Aggiornamento formazione per addetti all'utilizzo del carrello industriale semovente	Art. 73 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012	Quinquennale	4	4
38	Aggiornamento formazione per addetti all'utilizzo del carrello elevatore semovente telescopico rotativo	Art. 73 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012	Quinquennale	4	5
39	Aggiornamento formazione per addetti all'utilizzo della piattaforma di lavoro mobile elevabile	Art. 73 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012	Quinquennale	4	5
40	Aggiornamento formazione per addetti all'utilizzo della gru a torre	Art. 73 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012	Quinquennale	4	3
41	Aggiornamento formazione Dpi di 3a categoria per la prevenzione delle cadute nei lavori in quota	Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011	Quinquennale	4	9
42	Aggiornamento formazione per lavoro in quota con funi	Art. 116, c.2, del D. Lgs. 81/08	Quinquennale	8	1

Nelle tabelle sopra riportate, per quei corsi per cui la normativa non specifica un quantitativo di ore obbligatorio o una periodicità specifica per il loro aggiornamento periodico, i dati sono definiti dal Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione.

Nel caso in cui, nel corso del triennio dell'appalto, dovessero subentrare nuove normative riguardanti la formazione oggetto dell'appalto o ulteriori specifiche da parte del Legislatore che andassero a modificare quanto in vigore al momento della pubblicazione del bando (es. incremento ore minime previste per la formazione dagli accordi Stato Regioni in vigore) qualora tali modifiche dovessero comportare un aumento in eccesso dell'impegno dell'Organizzatore, l'affidamento della specifica attività formativa oggetto della modifica potrà considerarsi annullata. In questo caso si considererà quindi stralciato tale corso dall'elenco dei corsi affidati e potrà essere eventualmente affidato a parte o ad altro Fornitore previa richiesta di nuovo preventivo di costo a discrezione della Fondazione.

I corsi di formazione non elencati nelle tabelle su riportate s'intendono esclusi dall'appalto potrà essere eventualmente affidato a parte o ad altro Fornitore previa richiesta di nuovo preventivo di costo a discrezione della Fondazione.

Art. 5.1 – Corsi obbligatori per tutti i lavoratori



Per corsi obbligatori per tutti i lavoratori s'intendono i corsi di formazione generale e specifica, di cui i contenuti minimi sono riportati all'Art. 5 del presente capitolato.

I corsi di formazione generale e specifica, e i relativi aggiornamenti, dovranno essere erogati nel rispetto dell'Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011, in base al livello di rischio della mansione dei lavoratori (vedi Art. 2 del presente capitolato).

S'intendono obbligatori per tutti i lavoratori anche i corsi di aggiornamento della formazione generale e specifica.

Tali corsi dovranno essere erogati a tutti i lavoratori in difetto di tale formazione.

È obbiettivo di Fondazione che questa tipologia di formazione in materia di salute e sicurezza, obbligatoria per tutti i lavoratori, sia effettuata preventivamente, ovvero prima che la persona inizi a lavorare alla propria mansione. Per tutte le nuove assunzioni di lavoratori a tempo determinato per le singole produzioni o per il festival lirico estivo (vedi Art. 2) la Fondazione provvederà, con adeguato preavviso, a comunicare all'Organizzatore la lista dei nominativi delle persone da assumere e le date di inizio dell'attività per ciascun organico, l'Organizzatore quindi provvederà ad organizzare tutti gli interventi formativi necessari per questa tipologia di corsi proponendo un calendario di corsi strutturato in modo tale che tutti i lavoratori riescano ad essere formati ai sensi della normativa vigente prima di iniziare l'attività lavorativa (o contestualmente all'assunzione o entro 60 giorni dalla data di assunzione, vedi art. 1) e con un'articolazione tale da consentire l'ottimizzazione dei costi per Fondazione e lo spreco minimo di risorse economiche.

Per il raggiungimento di tale obbiettivo è richiesta all'Organizzatore una cospicua attività di organizzazione e di verifica della formazione pregressa, deducibile tramite l'accesso al software aziendale di Fondazione e il collegamento con gli Uffici della Fondazione preposti.

Per garantire il corretto e puntuale aggiornamento della formazione l'Organizzatore dovrà mantenere attivo un software gestionale con uno scadenziario dei corsi ad avvisare con congruo anticipo la Fondazione di eventuali prossime scadenze.

Le funzionalità di tale strumento dovranno essere descritte sinteticamente nella relazione 'Piano di qualità' da presentare in fase di gara.

Art. 5.1.1. – Contenuti minimi dei corsi di formazione generale e specifica

Fermo restando quanto indicato nell'Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011, di seguito sono riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contenuti minimi che saranno richiesti all'Organizzatore nell'erogazione dei corsi di formazione generale e specifica, a seconda dal livello di rischio della mansione. Tali contenuti potranno essere integrati con altri non previsti specificatamente dalla normativa a discrezione dell'Organizzatore previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione.

Per tutte le altre tipologie di corso, fermo restando i parametri indicati nella normativa, i contenuti saranno definiti di volta in volta, preliminarmente all'erogazione della formazione. Nei casi di nuova formazione o aggiornamento sull'utilizzo di particolari attrezzature o macchine la Fondazione provvederà, su richiesta dell'Organizzatore, a fornire al docente copia del libretto di uso e manutenzione dell'attrezzatura o macchina oggetto del corso.

Formazione generale	Formazione generale lavoratori 4 ore				
(Art. 37 ex D. Lgs. 81,	(Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011)				
Contenuti minimi:	- Riferimenti di legge;				
	- Concetti di rischio; danno; prevenzione; protezione; organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;				



organi di vigilanza, assistenza e assistenza;

- Datore di lavoro Dirigenti Preposti;
- Medico Competente e sorveglianza sanitaria;
- Servizio di prevenzione e protezione;
- Responsabile e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Addetti al primo soccorso e prevenzione incendi;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'Azienda in generale;
- Procedure per il primo soccorso, la lotta antincendio e la gestione delle emergenze ed evacuazione dei luoghi di lavoro.

Formazione specifica lavoratori rischio basso 4 ore

(Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011)

Contenuti minimi:

- Rischi da uso di attrezzature munite di videoterminale, postazione di lavoro, ergonomia, posture e movimenti;
- Rischi da attrezzature di lavoro di lavoro ad uso ufficio o presenti negli edifici e negli ambienti destinati a ufficio;
- Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro;
- Rischi elettrici;
- Rischio incendio;
- Rischio da fumo passivo;
- Rischi da ambiente di lavoro –aree di transito scale;
- Rischi biologico ambienti indoor;
- Rischi da illuminazione;
- Rischio da stress lavoro-correlato;
- Concetto e significato di incidenti e infortuni mancati;
- Procedure per il primo soccorso, la lotta antincendio e la gestione delle emergenze ed evacuazione dei luoghi di lavoro.

Formazione specifica lavoratori rischio medio 8 ore

(Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011)

Contenuti minimi:

- DPI, tipologie, modalità d'uso, obblighi;
- Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro;
- Rischi da uso di attrezzature munite di videoterminale, postazione di lavoro, ergonomia, posture e movimenti;
- Rischi rumore;
- Rischio chimico;
- Rischio biologico ambienti indoor;
- Rischi elettrici;
- Rischio incendio;



- Rischio da ambienti confinati;
- Rischi da attrezzature di lavoro ad uso attività ufficio o presenti negli edifici e negli ambienti destinati ad ufficio;
- Rischio da fumo passivo;
- Rischi da ambiente di lavoro –aree di transito scale;
- Rischi da illuminazione;
- Rischio da stress lavoro-correlato;
- Concetto e significato di incidenti e infortuni mancati;
- Procedure per il primo soccorso, la lotta antincendio e la gestione delle emergenze ed evacuazione dei luoghi di lavoro.

Formazione specifica lavoratori rischio alto 12 ore

(Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011)

Contenuti minimi:

- DPI, tipologie, modalità d'uso, obblighi;
- Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro;
- Rischi da uso di attrezzature munite di videoterminale, postazione di lavoro, ergonomia, posture e movimenti;
- Rischi meccanici presenti nelle aree di cantiere e negli impianti;
- Rischi rumore:
- Rischio chimico;
- Rischio biologico;
- Rischi elettrici;
- Rischi da radiazione non ionizzanti;
- Rischio incendio;
- Rischio da ambienti confinati;
- Rischi da attrezzature di lavoro ad uso attività ufficio o presenti negli edifici e negli ambienti destinati ad ufficio;
- Rischio da fumo passivo;
- Rischi da ambiente di lavoro –aree di transito scale;
- Rischi da microclima;
- Rischi da illuminazione;
- Rischio da stress lavoro-correlato;
- Concetto e significato di incidenti e infortuni mancati;
- Procedure per il primo soccorso, la lotta antincendio e la gestione delle emergenze ed evacuazione dei luoghi di lavoro.

Formazione specifica lavoratori addetti ai servizi di sorveglianza 16 ore

(Art. 37 ex D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011)

Contenuti minimi:

Contenuti minimi da svolgersi in 4 ore (rischio basso):

- Rischi da uso di attrezzature munite di videoterminale, postazione di lavoro, ergonomia, posture e movimenti;



- Rischi da attrezzature di lavoro di lavoro ad uso ufficio o presenti negli edifici e negli ambienti destinati a ufficio;
- Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro;
- Rischi elettrici;
- Rischio incendio;
- Rischio da fumo passivo;
- Rischi da ambiente di lavoro –aree di transito scale;
- Rischi biologico ambienti indoor;
- Rischi da illuminazione;
- Rischio da stress lavoro-correlato;
- Concetto e significato di incidenti e infortuni mancati;
- Procedure per il primo soccorso, la lotta antincendio e la gestione delle emergenze ed evacuazione dei luoghi di lavoro.

Contenuti specifici aggiuntivi per il fatto di lavorare a contatto con gli spettatori:

- Comunicazione e gestione delle masse (4 ore);
- Modulo teorico-pratico sul primo soccorso (4 ore) di cui:
 - Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N;
 - Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute;
 - Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta;
 - Tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
 - Tecniche di tamponamento emorragico;
 - Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
 - Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
- Modulo teorico-pratico sul primo soccorso (4 ore) di cui:
 - La combustione e l'incendio;
 - Il triangolo della combustione;
 - I prodotti della combustione;
 - I rischi per le persone;
 - Le sostanze estinguenti;
 - Le fasi dell'incendio;
 - Le principali cause di un incendio;
 - Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi;
 - Principali misure di protezione antincendio;
 - Protezione Passiva:
 - Isolamento:
 - Compartimentazione;
 - Reazione al fuoco;



Vie d'esodo;
Protezione Attiva:
Rilevazione ed allarme;
Estinzione;
Evacuazione fumi;
Illuminazione di sicurezza.
Segnaletica di sicurezza.

Art. 5.2 – Corsi per addetti alle emergenze (antincendio, primo soccorso e DAE)

Per corsi per addetti alle emergenze s'intendono:

- Formazione per addetti al primo soccorso (a presidio di attività aziendali del tipo aziende B e C) DM 388 del 15/7/2003, allegati 3 e 4, e art. 45 del D. Lgs. 81/08;
- Formazione per addetti al primo soccorso (a presidio di attività aziendali del tipo aziende A) DM 388 del 15/7/2003, allegati 3 e 4, e art. 45 del D. Lgs. 81/08;
- Formazione per addetti antincendio rischio medio DM 10/03/98 e art. 43 del D. Lgs. 81/08;
- Formazione per addetti antincendio rischio elevato con idoneità tecnica presso i VVF DM 10/03/98 e art. 43 del D. Lgs. 81/08;
- Corso BLS-D per autorizzazione all'uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) Legge 3 aprile 2001, n. 120.

S'intendono facenti parte di questa tipologia anche i relativi corsi di aggiornamento.

La formazione degli addetti alle emergenze dovrà essere erogata a tutti quei lavoratori incaricati nella gestione delle emergenze, a seconda del tipo, la cui nomina è esclusivamente a carico di Fondazione. Al fine di una corretta gestione della formazione delle squadre addette all'emergenza Fondazione fornirà al soggetto aggiudicatario dell'appalto un documento denominato 'Organigramma della sicurezza' con l'elenco degli addetti.

Per garantire il corretto e puntuale aggiornamento della formazione l'Organizzatore dovrà mantenere attivo uno scadenziario dei corsi ad avvisare con congruo anticipo la Fondazione di eventuali prossime scadenze.

Per quanto riguarda i corsi di formazione per addetti al primo soccorso, in base al livello di rischio, potranno essere richieste all'Organizzatore prove pratiche per l'apprendimento delle principali tecniche di:

- comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.;
- primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute;
- primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta;
- rianimazione cardiopolmonare;
- tamponamento emorragico;
- sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
- primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

Per quanto riguarda i corsi di formazione per addetti antincendio in base al livello di rischio, potranno essere richieste all'Organizzatore le seguenti prove pratiche:



- presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti;
- presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
- presa visione delle attrezzature di protezione individuale (maschere, autorespiratori, tute, etc.);
- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

Art. 5.3 – Corsi per addetti all'utilizzo di particolari attrezzature o per rischi particolari

Per corsi per addetti all'utilizzo di particolari attrezzature o per rischi particolari s'intende la formazione trattata nell'articolo 73, comma 5, dell'ex D. Lgs 81/08 e e dall'Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012. In generale, i lavoratori dovranno essere opportunamente informati, formati ed addestrati in merito a:

- condizioni di impiego delle attrezzature;
- situazioni anomale durante l'attività lavorativa;
- rischi a cui possono essere esposti durante la normale attività lavorativa;
- interferenze con attrezzature presenti in ambienti circostanti;
- istruzioni d'uso ed informazioni tecniche da consentire l'utilizzo di tali attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Con riferimento all'Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 è richiesta la formazione e l'addestramento per:

- Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- Gru a torre:
- Sollevatori e Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo.

S'intendono facenti parte di questa tipologia, oltre alla formazione e all'addestramento per le attrezzature di cui sopra, anche i corsi relativi a:

- rischio chimico;
- addetti all'utilizzo delle macchine presso i laboratori di scenografia;
- lavori in quota (formazione Dpi di 3a categoria);
- lavori in quota con funi;
- guida sicura (rischio stradale).

S'intendono facenti parte di questa tipologia anche i relativi corsi di aggiornamento.

Gli elenchi degli addetti all'utilizzo di particolari attrezzature o esposti a rischi particolari saranno forniti da Fondazione e potranno essere aggiornati nel corso dell'appalto. Per garantire il corretto e puntuale aggiornamento della formazione l'Organizzatore dovrà mantenere attivo uno scadenziario dei corsi ad avvisare con congruo anticipo la Fondazione di eventuali prossime scadenze.

Art. 5.4 – Altre tipologie di corsi (Dirigenti, Preposti, RSPP/ASPP, RLS)

Rientra in questa tipologia di corsi la formazione per:

- Dirigenti (def. art. 2 lett. d) ex D. Lgs. 81/08);
- Preposti (def. art. 2 lett. e) ex D. Lgs. 81/08);
- Responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione RSPP/ASPP (def. art. 2 lett. f) e g) ex
 D. Lgs. 81/08);



- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS (def. art. 2 lett. i) ex D. Lgs. 81/08).

S'intendono facenti parte di questa tipologia anche i relativi corsi di aggiornamento.

La formazione per i lavoratori incaricati per i ruoli di cui sopra dovrà essere erogata a tutti quei lavoratori nominati dalla Fondazione e la cui nomina è esclusivamente a carico di Fondazione. Per la gestione e l'erogazione di questo tipo di formazione, così come per gli addetti alle emergenze, la Fondazione fornirà al soggetto aggiudicatario dell'appalto il documento denominato 'Organigramma della sicurezza', contenente anche l'elenco dei lavoratori nominati per tali ruoli.

Per i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento per RSPP/ASPP l'Organizzatore dovrà fare riferimento alla normativa vigente (per aziende con macrosettori ATECO 8 e 9) e alle richieste specifiche del datore di lavoro e del servizio di prevenzione e protezione della Fondazione.

Per garantire il corretto e puntuale aggiornamento della formazione l'Organizzatore dovrà mantenere attivo uno scadenziario dei corsi ad avvisare con congruo anticipo la Fondazione di eventuali prossime scadenze.

Art. 6 - Attività collegate

Fondazione affida all'Organizzatore, oltre all'onere di erogare la formazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro del personale della Fondazione e quindi lo svolgimento dei corsi di formazione, tutte le attività di gestione della formazione e di quelle attività necessarie, ad essa collegate, ed in particolare:

- valutazione del fabbisogno formativo di ciascun lavoratore;
- pianificazione degli interventi formativi;
- organizzazione dei corsi di formazione;
- rendicontazione degli interventi formativi (vedi Art. 6.1.);
- registrazione degli interventi formativi sul software aziendale della Fondazione (vedi Art. 6.1.);
- progettazione e sviluppo di piani di finanziamento, tipo FONDIMPRESA (vedi Art. 6.2.).

La valutazione del fabbisogno formativo di ciascun lavoratore dovrà avvenire da parte dell'Organizzatore sulla base delle informazioni fornite dalla Fondazione (anagrafica, mansione, attrezzature utilizzate o esposizione a rischi che richiedono formazione e addestramento particolari, eventuali nomine nell'organigramma della sicurezza etc.) e i dati estrapolati dal database messo a sua disposizione.

In particolare per quanto riguarda la formazione generale e specifica (e il loro aggiornamento) la Fondazione provvederà, con adeguato preavviso, a comunicare all'Organizzatore l'elenco dei lavoratori e la loro mansione nonché, in caso di nuova assunzione, la lista dei nominativi delle persone da assumere e le date di inizio dell'attività per ciascun organico, l'Organizzatore quindi provvederà a valutare e quindi pianificare tutti gli interventi formativi necessari proponendo un calendario di corsi strutturato in modo tale che tutti i lavoratori risultino formati ai sensi della normativa vigente, e nel caso dei nuovi assunti, prima di iniziare l'attività lavorativa (o contestualmente all'assunzione o entro 60 giorni, vedi Art.1).

Per il raggiungimento di tale obbiettivo è richiesta all'Organizzatore una cospicua attività di verifica della formazione pregressa, deducibile tramite l'accesso al software aziendale di Fondazione e il collegamento con gli Uffici della Fondazione preposti nonché di organizzazione interna delle docenze.

La pianificazione e l'organizzazione degli interventi formativi dovrà avvenire in coordinamento con gli Uffici della Fondazione (Ufficio Direzione Sicurezza, Ufficio Personale, Ufficio Pianificazione, Ufficio Produzione etc. a seconda ognuno per le proprie competenze) affinché siano compatibili con le scadenze normative e con le attività di produzione indicate nei calendari di attività FAV.



Come indicato all'Art. 1 del capitolato, è obbiettivo di Fondazione con questo appalto affidare all'Organizzatore tutte le attività necessarie a garantire al datore di lavoro e ai dirigenti della Fondazione la puntuale e completa aderenza alla normativa specifica sulla formazione in materia di salute e sicurezza, e per far sì che l'Organizzatore sia messo nelle condizioni di operare secondo quanto richiesto La Fondazione s'impegnerà a fornire dopo l'aggiudicazione e in corso di svolgimento dell'incarico tutta la documentazione necessaria alla piena comprensione del fabbisogno normativo.

L'Organizzatore avrà accesso al software aziendale di Fondazione per la verifica della formazione pregressa dei lavoratori e quindi la pianificazione dei corsi necessari ed estrapolare l'anagrafica dei lavoratori per l'elaborazione dei piani di finanziamento (vedi Art. 6.3) e, tra le altre attività, la preparazione dei registri di presenza.

L'utilizzo del software aziendale di Fondazione richiede all'Organizzatore un impegno iniziale per la formazione di uno o più persone (massimo tre) sulle procedure di utilizzo del programma e la disponibilità di una postazione con videoterminale presso la propria sede collegabile tramite normale connessione internet. Si stima che tale formazione, che verrà pianificata dopo l'aggiudicazione, impegnerà il personale (da una a tre unità) incaricato dall'Organizzatore per massimo 4 mezze giornate lavorative (massimo 16 ore). Tale onore sarà a carico dell'Organizzatore. Sarà a carico di Fondazione il costo del Professionista incaricato per la formazione sull'uso del software per un massimo di 16 ore, considerate ampiamente sufficienti, oltre le quali – nel caso in cui siano necessarie al personale dell'Organizzatore ad esempio per sostituzione del Referente - il costo sarà interamente a carico dell'Organizzatore.

Nel corso dell'appalto l'Organizzatore potrà liberamente utilizzare un proprio software per la gestione della formazione, col fine di un miglior perseguimento degli obbiettivi di bando, ed eventualmente potrà mettere a disposizione della Fondazione l'accesso a tale sistema informatico purché rimangano a carico dell'Organizzatore tutti gli oneri necessari alla funzionalità del collegamento e alla formazione del personale di Fondazione addetto alla consultazione del portale. Ciò non toglie che tutta l'attività formativa dovrà essere regolarmente registrata a cura dell'Organizzatore anche sul software aziendale di Fondazione in quanto solo il software di Fondazione sarà considerato quello di riferimento per la verifica e la rendicontazione a posteriori dell'attività formativa svolta.

Art. 6.1 – Rendicontazione e registrazione dell'attività formativa

All'Organizzatore, con frequenza almeno bimestrale, è richiesta a suo carico la rendicontazione a Fondazione (presso il datore di lavoro o il servizio di prevenzione e protezione) dell'attività formativa svolta. È richiesto l'invio in formato digitale e cartaceo (opportunamente ordinato in raccoglitori per archiviazione) di:

- registri;
- esiti dei test di verifica;
- materiale didattico quali dispense, informative e quant'altro utilizzato durante le lezioni;
- attestati di formazione;
- scadenziario degli aggiornamenti con riportate le successive azioni previste dall'organizzatore per il rispetto della normativa.

Tale rendicontazione deve essere idonea a far sì che Fondazione mantenga una continua, periodica e completa informazione di tutta l'attività formativa svolta e possa essere posta in evidenza in caso di eventuali controlli da parte degli Organismi di Vigilanza preposti o da parte dei Fondi Interprofessionali in caso di finanziamento dei corsi di formazione (vedi Art. 6.2).

Oltre alla rendicontazione della formazione svolta agli Uffici preposti, con la stessa frequenza minima, ogni attività di formazione deve essere registrata tramite il software aziendale di Fondazione per l'aggiornamento del database in essere, con l'obbietto che Fondazione possa avere sempre un



aggiornamento costante della formazione dei suoi lavoratori e possa verificarlo i qualsiasi momento (vedi anche Art. 6 del capitolato).

Sul software aziendale, a carico dell'Organizzatore, dovranno essere registrati o caricati (tramite upload di documenti in formato idoneo allo scopo):

- i corsi di formazione effettuati;
- le idoneità dei lavoratori;
- i registri delle presenze;
- i test di verifica;
- eventuali dispense o altro materiale didattico utilizzato durante le lezioni;
- gli attestati.

Art. 6.2 – Sviluppo piani formativi di finanziamento

L'Organizzatore avrà l'onere di sviluppare i piani formativi necessari all'accesso ai finanziamenti disponili in modo che Fondazione possa accedervi per il rimborso dei costi della formazione, secondo i parametri della normativa di settore e in base all'evoluzione dei Fondi Interprofessionali esistenti.

L'Organizzatore dovrà essere in grado e avrà l'onere quindi, a proprie spese, di sviluppare e produrre nel concreto i piani formativi idonei alla partecipazione a bandi di finanziamento oppure per l'accesso ai fondi accantonati da parte dell'azienda (tipo 'conto formazione' di FondImpresa), con l'obbiettivo di permettere alla Fondazione di recuperare -tramite il finanziamento dei Fondi Interprofessionali esistenti- i costi sostenuti per i corsi quanto più possibile. Dato che l'accesso a tali fondi rappresenta un notevole vantaggio economico per Fondazione, di tale attività di sviluppo di piani formativi l'Organizzatore dovrà relazione periodicamente alla Fondazione dimostrando di essersi attivato con la massima diligenza e nel massimo interesse del committente.

In fase di gara è richiesto all'Organizzatore di descrivere nella propria relazione denominata 'Piano della qualità' quanti e quali strumenti dispone per l'accesso a finanziamenti della formazione utilizzabili nel corso dell'appalto.

Art. 7 - Costi del servizio

All'Organizzatore sarà riconosciuto, a consuntivo, il costo dei corsi effettivamente svolti in base al prezziario fornito in fase di gara, tenuto conto di quanto riportato all'Art. 5 del capitolato.